

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 giugno 2021, n. 333

Riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Presa d'atto della quota attribuita alla Regione Lazio e approvazione del quadro delle risorse - riparto annualità 2020, in favore dei comuni capofila dei distretti socio-sanitari.

OGGETTO: Riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Presa d'atto della quota attribuita alla Regione Lazio e approvazione del quadro delle risorse - riparto annualità 2020, in favore dei comuni capofila dei distretti socio-sanitari.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda pubblica di servizi alla persona) di concerto con l'Assessore Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale;

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59";

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

l'accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 – 2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;

il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 " Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" con particolare riferimento all'art. 1, comma 386 il quale prevede che *"Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale». Detto piano "individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà"* attraverso una misura definita "Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA);

la legge 15 marzo 2017 n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali";

il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", attuativo della citata legge n. 33/2017, il quale, introducendo, a decorrere dal

1° gennaio 2018, il Reddito di Inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale in sostituzione del SIA, procedendo al riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e rafforzando il coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in tutto il territorio nazionale,

- all'articolo 5 individua le caratteristiche della valutazione multidimensionale, attraverso la quale i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) accedono agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale;
- all'articolo 6 individua le caratteristiche dei progetti personalizzati, che ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, assumono la denominazione di Patti per l'inclusione sociale;
- all'articolo 7, comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Reddito di inclusione; al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi, siano attribuite agli ambiti le risorse del Fondo povertà;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, l'articolo 1, comma 255, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza», e contestualmente riduce la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 e in particolare

- l'articolo 4 che

- al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio del Reddito di cittadinanza alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- ai commi da 2 a 11, definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei Comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nonché definisce gli obblighi e gli impegni che sono tenuti a rispettare i beneficiari che sottoscrivono un Patto per il lavoro;
- al comma 12, stabilisce, in riferimento ai beneficiari convocati dai servizi dei Comuni, le modalità di collaborazione tra i competenti servizi territoriali per la definizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, sulla base della valutazione preliminare dei bisogni;
- al comma 13, stabilisce che il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e che nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
- al comma 14, stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- al comma 15, prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza;

- l'articolo 12, comma 12, che:

- al primo periodo stabilisce che al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale;
- al secondo periodo stabilisce che sono, in ogni caso, fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con il citato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018;

la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “ Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e in particolare

- l'articolo 4 che prevede gli *“interventi finalizzati al contrasto della povertà e al sostegno del reddito, anche attraverso il riconoscimento del reddito minimo garantito, al fine di prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno, con particolare riferimento alle persone senza dimora, compresi i padri separati”*;
- l'articolo 5 che prevede la *“promozione di servizi che favoriscono il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico, lavorativo e sociale di persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale”*;
- l'art. 6 che definisce le categorie di soggetti ai quali sono garantiti gli interventi legislativamente previsti, tra cui viene riconosciuta priorità, tra gli altri, ai soggetti in situazione di povertà o situazione economica disagiata, nonché difficoltà all'inserimento nella vita sociale attiva, nel mercato del lavoro e nella frequenza scolastica obbligatoria;
- l'articolo 33 che individua le attività di competenza regionale inerenti la programmazione, l'indirizzo, la verifica e la valutazione del sistema integrato sociale, nonché il garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali e l'integrazione con la programmazione sanitaria;

le “Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei progetti personalizzati rivolti ai beneficiari del REI” approvate in Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 7 agosto 2018;

l'Accordo Conferenza Stato-città e autonomie locali del 4 luglio 2019 – Definizione delle modalità di verifica da parte dei Comuni dei requisiti di residenza e soggiorno;

l'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali sugli esoneri dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza per alcune categorie di persone (Conferenza Unificata del 1° agosto 2019);

il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché il riparto delle risorse della quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'annualità 2018;

la Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 1 del 27 marzo 2020 “Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus”;

il Decreto Ministeriale del 23 luglio 2019 “Approvazione Linee Guida per la definizione dei Patti per l’Inclusione Sociale”;

il Decreto ministeriale del 2 settembre 2019 istitutivo del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza che approva i seguenti allegati:

Allegato 1 - Criteri per la distinzione delle Platee tra CPI e Comuni.

Allegato 2 - Piano tecnico di attivazione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza.

Allegato 3 - Piano tecnico di attivazione della piattaforma del Rdc per il Patto per l’inclusione sociale

Allegato 4 - Piano tecnico di attivazione della piattaforma del Rdc per il Patto per il lavoro.

Allegato 5 - Piano tecnico di interoperabilità delle Piattaforme del Rdc.

il Decreto Interministeriale del 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di individuazione dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di cittadinanza;

il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2019: “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”;

il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 dicembre 2019 “Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per la lotta alla Povertà e all’esclusione sociale per l’esercizio finanziario 2019” con il quale, alla luce dell’introduzione del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, sono fornite indicazioni per l’attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, nonché è adottato il riparto delle risorse della quota servizi del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per l’annualità 2019;

il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020 - Approvazione della Determina INAIL che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC;

il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 dicembre 2020 recante il “Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per la lotta alla Povertà e all’esclusione sociale – annualità 2020”;

il Piano Sociale Regionale denominato "PRENDERSI CURA, UN BENE COMUNE", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n. 1;

la deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 810 “Atto di programmazione regionale 2018-2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (ReI). Art. 14 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147”;

la deliberazione di Giunta regionale del 04 agosto 2020, n. 543 “Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, un Bene Comune". Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all'esercizio finanziario 2020” con cui tra l’altro è stata data la somma di euro 1.000.000,00 a

valere sul cap. H41924 quale quota di compartecipazione della Regione Lazio alle spese dei distretti sociosanitari relativamente al reddito di cittadinanza per l'annualità 2020;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.";

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 "Legge di stabilità regionale 2021";

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di contabilità";

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n.1060 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n.1061 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa" come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247;

la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.";

la nota del Direttore generale n. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

la determinazione dirigenziale del 25 marzo 2021 n. G03290 "Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 28 dicembre 2020 "Fondo Nazionale Povertà "- Annualità 2020. Accertamento in entrata dell'importo complessivo pari ad euro 53.746.200,00 - Capitolo di entrata 228167, Tit. 2, tip. 101, Cat. 2010101 P.d.c. 2.01.01.01.001 esercizio finanziario 2021" con cui sono state accertate le risorse assegnate alla Regione Lazio dal citato decreto;

la deliberazione di Giunta regionale del 21 maggio 2021, n. 280 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2021, ad integrazione del capitolo di entrata E0000228167 e del capitolo di spesa U0000H41175";

DATO ATTO che il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale n. 11/2020, allegato alla successiva e consequenziale determinazione d'impegno, è coerente con l'accantonamento delle risorse assegnate alla Regione Lazio dal decreto in precedenza citato;

PRESO ATTO che il sopracitato Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020 stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, che è fatto salvo il Piano Nazionale per i servizi di contrasto alla Povertà, relativo al triennio 2018-2020, ferme restando le seguenti modificazioni:
 - a) per gli effetti dell'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, gli obiettivi e le priorità indicati nel Piano per l'attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al Rdc, oltre che al REI fino a conclusione della misura. In particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del Rei, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'inclusione sociale;
 - b) per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019, le sezioni del Piano denominate "Le priorità: i punti per l'accesso al REI" e "I punti per l'accesso al REI: l'obiettivo" sono soppresse;
 - c) ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse del Fondo Povertà possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali, nonché degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL, ove non già sostenute dalle risorse PON inclusione, e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a).
- all'art. 2, comma 2, che ai sensi dell'articolo 12, comma 12, ultimo periodo, del decreto legge n. 4 del 2019, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale già definiti in coerenza con le indicazioni programmatiche contenute nel Piano di cui al comma 1. Laddove l'atto di programmazione fosse anche riferito alle risorse per le annualità 2019 e 2020, restano ferme le modificazioni per gli effetti di cui al comma 1, lettere a), b) e d) nonché la possibilità di integrazione di cui al comma 1, lettera c);
- all'art. 4, comma 7, che entro trenta giorni dalla data dell'emanazione del decreto, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima Regione. In tal caso è necessario che la Regione integri la quota servizi del Fondo Povertà con risorse proprie destinate alle medesime finalità di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla Regione a seguito di riparto di fondi nazionali, così come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. La regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 5 e 6, notiziandone il Ministero nei successivi trenta giorni;

RITENUTO di prendere atto che l'importo complessivo del Fondo, attribuito alla Regione Lazio per l'Annualità 2020 con il citato Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020 e ripartito sulla base di quote percentuali regionali secondo i criteri individuati nel Piano di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministero lavoro e delle Politiche sociali 18 maggio 2018 e basati sugli indicatori di cui all'art. 4 comma 2 è riportato nella Tabella 1 che segue:

TABELLA 1

	Finalità	Ambiti territoriali	Roma capitale	Ambiti territoriali esclusi Roma capitale
a)	Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12	53.446.200,00		
b)	Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del d. lgs. n. 147 del 2017		2.253.200,00	300.000,00
	Totale	53.446.200,00	2.253.200,00	300.000,00

PRESO ATTO che le risorse pari ad euro 53.446.200,00, di cui alla precedente Tabella 1, si trovano allocate sul capitolo H41175 missione 12.04 pdc 1.04.01.02 del bilancio regionale esercizio finanziario 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Decreto 18 maggio 2018, della deliberazione di Giunta regionale n. 810/2018 e della deliberazione di Giunta regionale n. 188/2020, le risorse assegnate per le Annualità 2018 e 2019, sono ripartite tra gli ambiti territoriali sulla base degli indicatori, a ciascuno dei quali è attribuito il seguente peso:

- a) 40% in base alla quota di nuclei beneficiari del ReI residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari nell'annualità precedente a quella del riparto, secondo quanto comunicato dall'INPS; per il 2018 è utilizzato il dato dei beneficiari correnti del ReI e del SIA;
- b) 60% in base alla quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat più recenti;

PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, con la nota prot. n. 0009127 del 13 novembre 2020, ha trasmesso la quota di nuclei beneficiari del ReI/ Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato aggiornato al 31 agosto 2020;

DATO ATTO che

- con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 543/2020 si è ritenuto di integrare la quota servizi del Fondo Povertà 2020 di cui alla precedente Tabella 1 lettera a) pari ad euro 53.446.200,00 con le risorse Regionali destinate alle medesime finalità ovvero al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legge n. 4 del 2019 convertito

con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, mediante l'utilizzazione della somma di euro 1.000.000,00 sul cap. H41924 es. fin. 2020 quale quota di compartecipazione regionale al reddito di cittadinanza;

- con determinazione dirigenziale del 01 dicembre 2020 n. G14456 "Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2020 n. 543. Impegno delle risorse pari euro 1.000.000,00 sul capitolo H41924 (impegno 55021/2020) esercizio finanziario 2020, in favore dei Comuni/Enti capofila di distretto sociosanitario, quale quota di compartecipazione della Regione Lazio alle spese degli stessi, relativamente all'attuazione "reddito di cittadinanza per l'Annualità 2020" si è provveduto a ripartire la somma di euro 1.000.000,00 sul cap. H41924 quale quota di compartecipazione della Regione Lazio alle spese dei distretti sociosanitari relativamente al reddito di cittadinanza per l'annualità 2020 sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) quota di nuclei beneficiari del ReI o del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, aggiornato al 31 agosto 2020, cui è attribuito un peso del 40%;
 - b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui è attribuito un peso del 60%;
- il suddetto impegno n. 55021/2020 è stato oggetto di reiscrizione per l'anno 2021 con numeri dal 18086/2021 al 18122/2021.

RITENUTO di ripartire la somma di euro 53.446.200,00 sul cap. H41175 per l'esercizio finanziario 2021, assegnata alla Regione Lazio per l'Annualità 2020 di cui alla precedente Tabella 1 lettera a), come stabilito all'art. 4 comma 5 del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 28 dicembre 2020 sulla base dei seguenti indicatori a ciascuno dei quali, in aderenza ai citati atti di programmazione regionale n. 810/2018 e n. 188/2020, è attribuito il seguente peso:

- a) quota di nuclei beneficiari del ReI o del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'Inps, aggiornato al mese di agosto 2020, cui è attribuito un peso del 40%;
- b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui è attribuito un peso del 60%;

PRESO ATTO che le somme di cui alla lettera b) della precedente Tabella 1, pari ad euro 300.000,00 sono assegnate, come stabilito all'art. 5 comma 1 del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 18 maggio 2018, in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, cioè le persone che:

- a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;

RITENUTO di ripartire le risorse assegnate, per l'annualità 2020, pari ad euro 300.000,00 capitolo H41175, esercizio finanziario 2021 di cui alla precedente Tabella 1 lettera b) come stabilito all'articolo 5, comma 7, del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 18 maggio 2018, procedendo a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, escludendo gli ambiti territoriali in cui la popolazione sia complessivamente inferiore a 70 mila unità, a meno che nell'ambito non sia ricompreso

un comune con almeno 30 mila residenti, individuati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora;

DATO ATTO che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 810/2018 ha stabilito, tra l'altro, di delegare il Comune di Roma Capitale alla presentazione dell'atto di programmazione, per la quota di competenza pari ad euro 2.253.200,00, al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali;

RITENUTO di stabilire che la somma assegnata di cui alla lettera b) della precedente Tabella 1 pari ad euro 2.253.200,00, anche per l'Annualità 2020 è trasferita dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali a Roma Capitale in quanto capoluogo della Città metropolitana con più di 1.000 persone senza dimora;

RITENUTO di prendere atto che l'articolo 2, comma 1. del citato Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020 stabilisce che è fatto salvo il Piano per i servizi di contrasto alla Povertà, relativo al triennio 2018-2020, ferme restando le seguenti modificazioni:

a) per gli effetti dell'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, gli obiettivi e le priorità indicati nel Piano per l'attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al Rdc, oltre che al ReI fino a conclusione della misura. In particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del ReI, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'inclusione sociale;

b) per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, le sezioni del Piano denominate "Le priorità: i punti per l'accesso al REI" e "punti per l'accesso al REI: l'obiettivo" sono soppresse;

c) ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, le risorse del Fondo Povertà possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali, nonché degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL, ove non già sostenute dalle risorse PON inclusione, e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate;

RITENUTO, altresì, di prendere atto che ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del su citato Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali del 28 dicembre 2020, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale ovvero la deliberazione di Giunta regionale n. 810/2018 già definita in coerenza con le indicazioni programmatiche contenute nel Piano Nazionale adottato con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 maggio 2018;

RITENUTO di approvare il quadro delle risorse, riparto per l'annualità 2020 di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in favore dei comuni capofila dei distretti socio sanitari, esclusa la quota assegnata a Roma Capitale, come suddivise dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base dei seguenti indicatori:

a) quota di nuclei beneficiari del ReI o del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'Inps, aggiornato al mese di agosto 2020, cui è attribuito un peso del 40%;

b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui è attribuito un peso del 60%

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente:

- 1) di prendere atto che l'importo complessivo del Fondo, attribuito alla Regione Lazio per l'Annualità 2020 con il citato Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020 e ripartito sulla base di quote percentuali regionali secondo i criteri individuati nel Piano di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministero lavoro e delle Politiche sociali 18 maggio 2018 e basati sugli indicatori di cui all'art. 4 comma 2 è riportato nella Tabella 1 che segue:

TABELLA 1

	Finalità	Ambiti territoriali	Roma capitale	Ambiti territoriali (esclusa Roma capitale)
a)	Somme destinate al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12	53.446.200,00		
b)	Somme riservate al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, del d.lgs. n. 147 del 2017		2.253.200,00	300.000,00
	Totale	53.446.200,00	2.253.200,00	300.000,00

- 2) di prendere atto che le risorse pari ad euro 53.446.200,00, di cui alla precedente Tabella 1, si trovano allocate sul capitolo H41175 missione 12.04 pdc 1.04.01.02 esercizio finanziario 2021 del bilancio regionale;
- 3) di integrare la quota servizi del Fondo Povertà 2020 di cui alla precedente Tabella 1 lettera a) pari ad euro 53.446.200,00 con le risorse regionali destinate alle medesime finalità ovvero al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o

- associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, mediante l'utilizzazione della somma di euro 1.000.000,00 sul cap. H41924 es. fin. 2021 già impegnata con determinazione dirigenziale del 01 dicembre 2020 n. G14456 e oggetto di reiscrizione per l'anno 2021 con numeri dal 18086/2021 al 18122/2021;
- 4) di prendere atto che l'articolo 2, comma 1 del citato Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020 stabilisce che è fatto salvo il Piano per i servizi di contrasto alla Povertà, relativo al triennio 2018-2020, ferme restando le seguenti modificazioni:
- a) per gli effetti dell'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, gli obiettivi e le priorità indicati nel Piano per l'attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al RdC, oltre che al ReI fino a conclusione della misura. In particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del ReI, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'inclusione sociale;
- b) per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, le sezioni del Piano denominate "Le priorità: i punti per l'accesso al REI" e "punti per l'accesso al REI: l'obiettivo" sono soppresse;
- c) ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, le risorse del Fondo Povertà di cui alla precedente Tabella 1 lettera a) possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali, nonché degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL, ove non già sostenute dalle risorse PON inclusione, e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate;
- 5) di prendere atto, altresì, che ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del su citato Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali del 28 dicembre 2020, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale ovvero la deliberazione di Giunta regionale n. 810/2018 già definita in coerenza con le indicazioni programmatiche contenute nel Piano Nazionale adottato con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 maggio 2018;
- 6) di stabilire che la somma assegnata di cui alla lettera b) della precedente Tabella 1 pari ad euro 2.253.200,00, anche per l'Annualità 2020, è trasferita dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali a Roma Capitale in quanto capoluogo della Città metropolitana con più di 1.000 persone senza dimora;
- 7) di ripartire la somma di euro 53.446.200,00 sul cap. H41175 l'esercizio finanziario 2021, assegnata alla Regione Lazio per l'Annualità 2020 di cui alla precedente Tabella 1 lettera a), come stabilito all'art. 4 comma 5 del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 28 dicembre 2020 secondo i medesimi indicatori, a ciascuno dei quali, in aderenza ai citati atti di programmazione regionale n. 810/2018 e n. 188/2020, è attribuito il seguente peso:
- a) quota di nuclei beneficiari del ReI o del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'Inps, aggiornato al mese di agosto 2020, cui è attribuito un peso del 40%;
- b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui è attribuito un peso del 60%;
- 8) di ripartire le risorse assegnate, per l'annualità 2020, pari ad euro 300.000,00, iscritte sul capitolo H41175, esercizio finanziario 2021, di cui alla precedente Tabella 1 lettera b) come stabilito all'articolo 5, comma 7, del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 18 maggio 2018, procedendo a selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, previamente identificati

sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, escludendo gli ambiti territoriali in cui la popolazione sia complessivamente inferiore a 70 mila unità, a meno che nell'ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti, individuati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora;

9) di approvare il quadro delle risorse, riparto per l'Annualità 2020 di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in favore dei comuni capofila dei distretti socio-sanitari, esclusa la quota assegnata a Roma Capitale, come suddivise dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base dei seguenti indicatori:

a) quota di nuclei beneficiari del ReI o del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'Inps, aggiornato al mese di agosto 2020, cui è attribuito un peso del 40%;

b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui è attribuito un peso del 60%.

La direzione regionale per l'Inclusione Sociale provvederà alla adozione dei provvedimenti necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su <http://www.regione.lazio.it/politichesociali>

ALLEGATO A)

QUADRO DELLE RISORSE
RIPARTO Annualità 2020

Tabella A

Somme assegnate per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12 e gli interventi e servizi rivolti ai bisogni di assistenza emersi in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter, decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Distretto socio - sanitario	Somme del Fondo Povertà ripartite sulla base dei seguenti indicatori:
	<ul style="list-style-type: none"> • quota di nuclei beneficiari del ReI o del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, con peso del 40%; • quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, con peso del 60%
FR A	861.573,69
FR B	1.760.355,05
FR C	954.015,28
FR D	1.220.220,73
LT 1	1.214.750,32
LT 2	1.691.858,61
LT 3	572.492,9
LT 4	1.019.462,15
LT 5	1.060.486,88
RI 1	683.565,77
RI 2	302.371,86
RI 3	276.227,58
RI 4	90.428,14
RI 5	90.110,17
RM 3.1	700.230,64
RM 4.1	713.355,96
RM 4.2	811.774,23
RM4.3	521.207,58
RM4.4	1.039.729,05
RM 5.1	920.374,51
RM 5.2	1.181.324,24
RM 5.3	837.051,77
RM 5.4	312.828,55
RM 5.5	885.045,09
RM 5.6	736.609,32
RM 6.1	835.538,28
RM 6.2	932.058,79
RM 6.3	719.418,64
RM 6.4	1.215.462,68
RM 6.5	701.613,57

RM 6.6	1.172.865,17
ROMA Capitale	24.490.771,44
VT 1	430.456,38
VT 2	395.226,83
VT 3	927.436,1
VT 4	619.003,16
VT 5	548.898,89
Totale	53.446.200,00

Tabella B

Somme assegnate per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora -Ambiti territoriali selezionati (popolazione residente per ambito > 70.000 abitanti o con almeno 1 comune sopra 30.000 abitanti) esclusa Roma Capitale.

<u>Distretto Socio - Sanitario</u>	<u>Povertà estrema Somme assegnate</u>
FR A	10.583,61
FR B	21.089,76
FR C	11.595,97
FR D	13.694,66
LT 1	14.413,17
LT 2	20.518,23
LT 4	12.819,15
LT 5	12.484,53
RI 1	8.728,45
RM 3.1	9.372,42
RM 4.1	9.393,50
RM 4.2	9.278,90
RM 4.4	13.055,12
RM 5.1	11.401,00
RM 5.2	14.902,12
RM 5.3	9.655,68
RM 5.5	9.828,52
RM 5.6	8.880,92
RM 6.1	11.412,30
RM 6.2	12.543,11
RM 6.3	9.777,04
RM 6.4	13.224,35
RM 6.5	7.770,60
RM 6.6	12.240,64
VT 3	11.336,24
Totale	300.000,00